

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Umberto Scotti	Presidente
dott. Francesco Rizzi	giudice relatore
dott. Silvia Orlando	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.20611 R.G. 2014, promossa da Marco Bava, residente in Castiglione Torinese (TO) ed in Torino elettivamente domiciliato in c.so V. Emanuele II n.198 presso lo studio dell'avv. P. Forno che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

Fiat Chrysler Automobiles N.V., in persona del legale rappresentante, in Torino elettivamente domiciliata in via E. De Sonnaz n.21 presso lo studio dell'avv. G. Trenti che la rappresenta e difende con gli avv. A. Giampieri e S. Parlatore in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: rapporti societari



CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Accertare e dichiarare che l'attore ha subito un danno ai sensi degli art.2377 c.c. e art.47 Cost. per essergli stato impedito di esercitare il diritto di voto all'assemblea della società del 31.3.14 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente quantificato in euro 1.100,00; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Accertare il difetto di legittimazione passiva della convenuta; in subordine, rigettare nel merito ogni domanda; con vittoria di spese e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marco Bava, che aveva partecipato (in qualità di titolare di un'azione Fiat e di delegato di soggetto terzo titolare di sette azioni) all'assemblea degli azionisti della società convenuta del 31.3.14, non essendo titolare (né delegato) di un numero di azioni sufficiente, ai sensi dell'art.2377, 3°c., c.c., per poter impugnare la deliberazione relativa (di approvazione del bilancio e di reiezione della proposta di promuovere azione di responsabilità verso l'amministratore), promuove, come in epigrafe, azione di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art.2377, 4°c., c.c., cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge ed assumendo che era stato privato della parola durante il suo intervento, espulso



dall'aula e che gli era stato impedito il diritto di voto.

Si costituisce in giudizio parte convenuta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè l'azionista era stato allontanato dall'assemblea ad opera della Polizia di Stato, e l'infondatezza nel merito della domanda, sia per la totale assenza di danno, sia perché l'azionista non si era attenuto alle disposizioni del presidente dell'assemblea circa la durata degli interventi e delle repliche ed aveva tenuto un comportamento di disturbo dei lavori dell'assemblea (tra l'altro, utilizzando un proprio amplificatore portatile una volta che, ecceduti i termini del suo intervento, gli era stato spento il microfono).

La domanda dell'attore è infondata e dev'essere respinta.

Innanzitutto la domanda non può trovare accoglimento per l'insussistenza del danno non patrimoniale (l'unico) invocato dall'attore.

L'art.2377, 4°c., c.c., statuisce che i soci che non rappresentano la parte di capitale sufficiente per l'impugnazione della delibera (stabilito dal comma precedente nell'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale, come la convenuta) "hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto". Secondo una parte della dottrina, il danno risarcibile in capo al socio sarebbe solamente il danno riflesso e, cioè, quello



derivatogli dal pregiudizio subito dal patrimonio della società causa la delibera asseritamente invalida. Si tratterebbe, quindi, esclusivamente di un danno patrimoniale che l'attore non solo non comprova, ma neppure allega agli atti di causa giacchè il "petitum" della sua domanda è espressamente limitato alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

La dottrina maggioritaria, in ogni caso, che pur riconosce la risarcibilità del danno patrimoniale diretto, specifica chiaramente che il danno (diretto) non patrimoniale è risarcibile, ai sensi dell'art.2377, 4°c., c.c., in capo al socio solo nelle fattispecie consentite dalla legge in via ordinaria.

Secondo l'indirizzo ormai costante tanto della Corte Costituzionale (Corte Cost.2003 n.233) che della Suprema Corte (sin da Cass.2003 n.8827), il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art.2059 c.c., è risarcibile solo in caso di danno morale soggettivo conseguente a fattispecie di reato ex art.185 c.p., in caso di danno biologico in senso stretto e in caso di danno derivante dall'ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente garantito inerente alla persona (Cass.2005 n.20355).

Ora, di un danno morale soggettivo conseguente a fattispecie di reato o di danno biologico nemmeno si pone questione nel caso oggetto del presente giudizio e, del resto, parte attrice



neppure ha ipotizzato la presenza di tali fattispecie.

Per quanto attiene alla lesioni di interessi di rango costituzionale, invece, parte attrice fa riferimento (pag.2 e 3 dell'atto di citazione) all'art.47 della Costituzione il cui secondo comma assume come la Repubblica favorisca l'accesso "al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".

Ora, innanzi tutto, l'eventuale illegittimo impedimento al diritto di voto subito dall'attore all'assemblea sociale del 31.3.14 non avrebbe, comunque, inciso sull'interesse di rango costituzionale del sig. Bava all'accesso all'investimento azionario nella società Fiat, sia perchè tale "accesso" si era già verificato con l'acquisto dell'azione di proprietà del sig. Bava, sia perché a causa del singolo episodio lamentato tale investimento non potrebbe aver subito alcuna lesione in relazione all'interesse costituzionalmente protetto alla diffusione dell'azionariato popolare.

In secondo luogo, comunque, l'opinione maggioritaria e largamente preferibile di dottrina e giurisprudenza tendono ad escludere che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionali possa ricomprendere i pregiudizi derivanti da lesioni inferte al diritto di proprietà (in questo caso, azionaria).

La Suprema Corte, infatti, spiega che il danno non patrimoniale risarcibile è quello che consegue all'ingiusta



lesione di un interesse costituzionalmente garantito inerente la persona (Cass.2005 n.20355), quale non è quello riguardante la proprietà azionaria nei grandi complessi industriali del Paese.

La tesi è stata ribadita anche successivamente, giacchè il danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art.2059 c.c. ricorre nelle ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente la persona costituzionalmente garantito (Cass.2009 n.4053) e, cioè, un diritto inviolabile della persona statuito dalla Carta costituzionale (Cass.2010 n.12593).

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, quindi, dev'essere respinta per inesistenza dei danni medesimi.

In secondo luogo, in ogni caso, è necessario specificare che la domanda risulta infondata anche perché la deliberazione "de qua" non appare viziata per la circostanza che al sig. Bava è stato impedito di proseguire nel suo intervento assembleare e non gli sarebbe stato consentito di votare causa il suo allontanamento dall'aula.

L'art.2370, 1°c., c.c. prevede che "possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto" e l'art.2371, 1°c., c.c. statuisce che "il presidente dell'assemblea...regola il suo svolgimento...".

Piu' in particolare, il Regolamento dell'Assemblea della società convenuta (doc.n.4 della stessa) specifica (art.6.4)



che "gli interventi devono essere...strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente" e stabilisce che (art.6.6) "il presidente dirige i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo od impedimento agli altri partecipanti...".

Da quanto precede ne consegue che legittimamente il presidente dell'assemblea della s.p.a. Fiat del 31.3.14, come emerge dal relativo verbale (doc. n.1 di parte attrice, pag.6) ha stabilito (visto l'elevato numero di interventi) "il termine massimo di 5 minuti per gli interventi...e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite".

Il sig. Bava pero', non ha affatto rispettato tali limiti nel suo intervento (tantomeno quello riguardante la pertinenza delle materie trattate giacchè, tra l'altro, ha chiesto, a pag.26 del verbale, "al presidente di riaprirgli la tomba di Edoardo Agnelli, dato che ne ha fatto richiesta e gli è stata negata") visto che "esaurito il tempo a disposizione, l'azionista Marco Geremia Carlo Bava continua il suo intervento a microfono spento" (doc.n.1 dell'attore, pag.29) anche mentre parlavano gli azionisti successivi Gambarova e Redaelli, tanto da suscitare le proteste di altro azionista



(doc. n.1, pag.31) che ne chiedeva l'allontanamento dalla sala. A questo punto il presidente confidava "nella capacità di sintesi dell'azionista Bava per l'intervento successivo...". Ripresa la parola in replica (doc. n.1, pag.47) il dott. Marco Bava denunciava una discriminazione ai suoi danni "perché è stato chiamato a parlare per ultimo" e "intende denunciare che attraverso questa pratica gli si impedisce il voto poiché non voterà prima di aver finito di dire cio' che ha da dire" (con cio' assumendo chiaramente di non aver intenzione di votare nel caso il presidente dell'assemblea non gli avesse lasciato concludere l'intervento).

Esauriti i due minuti concessi a tutti gli azionisti per la replica "l'azionista Marco Geremia Carlo Bava continua il suo intervento a microfono spento" (doc. n.1 pag.48) fintanto che (doc. n.1 pag.52) "nel corso dell'intervento dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, l'azionista Marco Geremia Carlo Bava, che continuava il suo intervento a microfono spento utilizzando un proprio amplificatore, viene allontanato dalla sala dalla Polizia di Stato e chiede che sia dato atto a verbale "mi stanno portando via"".

In forza di tali fatti verificatisi (pacifici in causa e risultanti da documentazione prodotta dallo stesso Marco Bava) l'allontanamento dall'assemblea dell'attore e il suo (conseguente) mancato esercizio del diritto di voto (del resto, già volontariamente anticipato dall'attore medesimo,



come suddetto) non costituiscono causa di illegittimità della delibera assembleare di approvazione del bilancio.

A prescindere dal fatto che materialmente l'allontanamento del dott. Bava dalla sala ove si svolgeva l'assemblea societaria sia stato operato dalla Polizia di Stato e non da personale della sicurezza della Fiat e che il presidente dell'assemblea non abbia impartito alcuna disposizione specifica allo scopo, rileva sottolineare come tale allontanamento, avvenuto durante la discussione (ed, evidentemente, con il consenso, almeno tacito, del presidente dell'assemblea che vi ha assistito senza intervenire) non puo' definirsi illegittimo, cosi' come neppure il mancato rientro del dott. Bava al momento della votazione (che pero', si ribadisce, l'attore aveva già anticipato durante il suo intervento di replica come scelta volontaria causa l'asserita prevaricazione subita).

Ai sensi del suddetto art.2371 c.c. il presidente è titolare di poteri originari ed autonomi che non ripete dall'assemblea, a cui quindi non resta subordinato (ed alla quale non deve chiedere l'assenso).

Tra tali prerogative vi sono anche ampi poteri ordinatori dei lavori assembleari, al fine di regolarne in modo ordinato lo svolgimento, compreso il compito di dirigere e moderare la discussione assembleare. Egli ha, di conseguenza, il potere di regolamentazione degli interventi e delle repliche e puo' limitare i tempi della discussione (cio' che ha fatto, sulla



base della legge e del regolamento assembleare, il presidente della Fiat s.p.a.) togliendo la parola al socio che superi il tempo massimo consentito (Cass.1995 n.7576): esattamente cio' che ha legittimamente disposto il presidente dell'assemblea nel caso oggetto del presente giudizio.

Il socio Bava pero', ha insistito nel proprio atteggiamento ed ha proseguito ad oltranza nei propri interventi munendosi addirittura, alla scadenza del termine concessogli per la replica, di un amplificatore portatile (ed impedendo cosi' il diritto di intervento in assemblea gli altri soci che ne avevano uguale diritto), creando certamente una situazione di disturbo e confusione nello svolgimento dei lavori assembleari.

Il diritto di discussione, infatti, non legittima comportamenti ostruzionistici di cui quindi è lecita la repressione da parte del presidente dell'assemblea.

In tali casi, come spiega unanime pensiero, il presidente puo' comminare sanzioni disciplinari, sino all'espulsione dall'aula dei soci litigiosi od insubordinati, se del caso, con l'ausilio delle forza di polizia. Tanto piu' che, come detto, l'art.6.6 del Regolamento assembleare specifica che il presidente "...toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo o di impedimento agli altri partecipanti...".



Una volta che è risultato legittimo il suo allontanamento dall'assemblea sociale della quale impediva il regolare svolgimento, di conseguenza, di nulla può lamentarsi Marco Bava per non essere stato ri ammesso al momento del voto. Va premesso, innanzi tutto, che, come detto, lui stesso aveva anticipato l'intenzione di non votare se il suo intervento fosse stato interrotto; che la relazione di servizio trasmessa alla Procura della Repubblica di Torino dalla Questura (doc. n.3 prodotto dallo stesso attore) spiega che dopo l'allontanamento dall'aula da parte della Polizia "l'azionista Bava ha continuato a permanere all'interno dell'area fieristica, ma senza recarsi all'interno della sala dell'assemblea, senza creare ulteriori turbative"; che neppure dal capo di prova n.10 dedotto dall'attore in II memoria (con cui si tende a comprovare che "l'azionista Bava non venne fatto rientrare nella sala dell'assemblea per esercitare il proprio diritto di voto, in assenza di disposizioni in tal senso da parte del presidente dell'assemblea stessa") emerge che egli abbia richiesto di rientrate e che il permesso gli sia stato espressamente negato.

In ogni caso, cio' che rileva nel caso oggetto del presente giudizio è la circostanza che il disturbo arrecato ai lavori assembleari legittima l'allontanamento dall'aula del socio insubordinato affinché i lavori medesimi possano ordinatamente proseguire per tutto il loro svolgimento comprensivo delle



manifestazioni di voto. Il socio, quindi, viene, in tali casi, legittimamente espulso fino al termine dell'adunanza assembleare non essendovi motivo di ritenere legittima (solo) un'espulsione puramente temporanea che preveda la facoltà di rientro per il disturbatore al momento del voto.

L'essere stato allontanato per aver turbato il regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea, impedendone la rituale prosecuzione, implica che sino alla sua conclusione (comprensiva della fase della votazione) il socio non abbia diritto di esservi riammesso, proprio per i medesimi motivi che ne hanno giustificato l'allontanamento.

Questo tanto piu' nel caso oggetto del presente giudizio, ove il socio turbolento aveva già anticipato durante il suo intervento di replica, come detto, che "è stato chiamato a parlare per ultimo con cio' illudendosi di chiudergli la bocca; intende denunciare altresì che, attraverso questa pratica, gli si impedisce il voto poiché non voterà prima di aver finito di dire cio' che ha da dire". Da cio' potendosi presuntivamente anche desumere che in caso di rientro di Marco Bava nell'aula di svolgimento dell'assemblea gli abusi interventi sarebbe ripresi.

Tutto quanto suddetto è rafforzato dalla circostanza che egli si era presentato in assemblea con un amplificatore portatile personale, dal che si evince la sua chiara intenzione premeditata di utilizzarlo, in spregio del regolamento e del



pari diritto di intervento degli altri azionisti

La domanda dell'attore, quindi, dev'essere respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti oggettivi (allegazione e prova, anche presuntiva, del danno) ex art.96, 1°c., c.p.c., per la condanna dell'attore per responsabilità aggravata.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

respinge la domanda proposta da Marco Bava contro la società Fiat Chrysler Automobiles N.V., in persona del legale rappresentante;

dichiara tenuto e condanna l'attore a pagare a parte convenuta la somma di euro 724,50 (di cui euro 125,00 per la fase di studio, euro 125,00 per la fase introduttiva, euro 190,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali.

Così deciso in Torino il 18.12.15.

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE ESTENSORE

